

P.U. 351-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

CUCCHIARA MASSIMILIANO (C.F. CCCMSM79P29F205T) nato a Milano il 29.09.1979 e residente in Paderno Dugnano (MI) via Enrico Toti n. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Marzullo Paola in forza di procura in atti.

Il ricorrente ha rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

“- Verificata la sussistenza dei presupposti, disporre l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 270, comma 1, CCII;

- Nominare il Liquidatore nella persona dell'avv. Barbara Todeschini, già Gestore della Crisi;

- Disporre, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o azioni esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore con interruzione



sospensione di ogni altra procedura esecutiva eventualmente in corso, in particolare del fermo amministrativo gravante sul veicolo Ford Fiesta targato EP901DM;

- Fissare i limiti del fabbisogno di spesa di cui all'art. 268 CCII in euro 2.102,93 o nella maggior somma che dovesse essere ritenuta congrua e conseguentemente indicare in euro 260,00 l'apporto del sig. Cucchiara alla procedura.

- Disporre che, ai sensi dell'art. 270, 2 comma, lett. e), CCII venga esclusa dalla liquidazione del patrimonio, per i motivi suesposti, il veicolo Ford Fiesta targato EP901DM; in subordine autorizzare il liquidatore a vendere l'autovettura del debitore solo al termine delle attività di liquidazione, consentendo al ricorrente l'utilizzo del veicolo per tutta la durata della procedura.

- Stabilire idonea pubblicità alla presente domanda e alla sentenza di apertura.

- Fissare nel termine di tre anni a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione controllata il tempo di esecuzione della liquidazione e ammettere sin d'ora il ricorrente al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti attraverso il piano liquidatorio proposto, ai sensi dell'art. 282 CC.II".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 03.12.2024 CUCCHIARA MASSIMILIANO ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, allegando di non essere in grado di far fronte alle obbligazioni assunte e di versare in una situazione di sovraindebitamento dovuta, in sintesi, ai finanziamenti contratti e alla sopravvenuta incapacità di adempiere all'obbligazione restitutoria, avendo dapprima perso il lavoro a tempo indeterminato come OSS, essendo stato licenziato nel 2012 per giustificato motivo oggettivo e non avendo successivamente reperito altra attività occupazionale idonea a garantire delle entrate sufficienti a pagare i debiti pregressi, neppure trasferendosi all'estero, nonché a causa di vicissitudini familiari dovute alla separazione dalla compagna.

Al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

Al ricorso è stata altresì allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv. Barbara Todeschini, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso esprimendo “*giudizio positivo in quanto la proposta appare attendibile e coerente, giacché rappresenta la attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche di realizzo*



nel triennio, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, seppure con notevole sacrificio delle originarie pretese dei creditori. La proposta di liquidazione presentata dal Sovraindebitato, inoltre, rispetta l'ordine dei privilegi e risulta sostenibile”.

A seguito del decreto del 05.02.2025, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro che ha comunicato la volontà di volergli rinnovare il contratto in scadenza il 31.03.2025 ed il Gestore ha integrato la Relazione particolareggiata con l'attestazione ex art. 268, 3 comma CCII, evidenziando che vi è la possibilità di reperire attivo da distribuire ai creditori mediante l'apporto di una quota del reddito dell'esponente e la vendita della quota di due box e dei mobili registrati (moto Ducati) ed attestando che alcun attivo può essere reperito mediante azioni giudiziarie.

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

Sono state altresì prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

La Giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII. Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che il debitore ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè il ricorrente risiede nel Comune di Paderno Dugnano (MI), ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente non è imprenditore bensì lavoratore subordinato svolgente l'attività di elettricista presso la società RB Sistemi Elettrici Srl.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e della documentazione depositata a seguito di integrazione, va rilevato che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato scadente il 31.03.2025, ma soggetto a verosimile rinnovo stante la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro (cfr. doc. 31) percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 1.780,00



per 13 mensilità (cfr. buste paga prodotte); il ricorrente vive in Paderno Dugnano in un appartamento condotto in locazione assieme ai due figli minori e percepisce dall'ex compagna la somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento dei minori, percepisce inoltre gli assegni unici erogati da INPS pari ad € 350,00 mensili.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, un'esposizione debitoria di € 144.378,42 comprensiva dei compensi dovuti all'*advisor* legale del ricorrente e all'OCC, come da tabella sotto riportata, a cui devono aggiungersi i compensi da liquidarsi al nominando liquidatore.

CREDITORE	CHIROGRAFO	PRIV – PREDED.	GRADO	TITOLO
Barclays Bank Ireland PLC (capitale)	82552,59	0	no	Capitale per rate ammortamento mutuo casa già venduta in asta con riparto ricavato –
Barclays Bank Ireland PLC (interessi)	33011,44	0	no	Interessi di mora su sofferenza
Barclays Bank Ireland PLC (SPESE LEGALI)	5.342,16	0	no	Interessi di mora su sofferenza
Comune di Misinto		995,00	1	TARI – 2014/2015/2016/2017-18
Comune di Paderno Dugnano		91,00	1	IMU – 2019/2020/2021/2022 per quota 16,66% boxes
		354,15		TARI – 2019/2020-21 gestita da AREA srl
		158,00		TARI - 2022
Ifis npl	4.891,17			Decreto ing. N. 3512/2019 GdP Monza
INPS – Dir. Ag. Paderno D.		982,63	1	Indebito NASPI
LOM – Agenzia delle Entrate	872,7	6.017,46		Crediti provati come da estratti di ruolo passati alla Riscossione
DP Milano . Agenzia delle Entrate		1551,70	18	Tributi – in attesa di certificazione da Age Riscossione
Avv. Paola Marzullo		1.896,86	PV	Compensi per la procedura
Avv. Sfolcini		4.377,36	PV	Compensi per giudizio affidamento minori
OCC – Protezione Sociale		1.284,20	PR	Compensi per la procedura
TOTALE	126.670,06	17.708,36		
TOTALE COMPLESSIVO				144.378,42

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

- Crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa svolta: il ricorrente percepisce come già detto una retribuzione pari a circa € 1.780,00 mensili per 13 mensilità oltre gli assegni unici e l'assegno di mantenimento in favore dei due figli minori presso di lui collocati;



- Beni immobili: quota pari ad una quota del 16,66% di n. 2 box, per i quali la sorella del ricorrente ha manifestato la disponibilità all'acquisto al prezzo di € 2.000,00 oltre spese di trasferimento; beni che tuttavia dovranno essere periziati/valutati a cura del nominando liquidatore il quale provvederà alla relativa vendita;
- Beni mobili registrati: Motoveicolo dal valore stimato di € 1.000,00; Autovettura (Fiesta Targata EP901DM), del valore di € 1.800,00 che potrà essere lasciata in uso al ricorrente essendo necessaria per recarsi al lavoro e che tuttavia dovrà comunque essere venduta al termine della procedura;

Va poi considerato il fabbisogno del nucleo familiare. Il CUCCHIARA ha allegato l'ammontare delle spese correnti per il sostentamento proprio e dei due figli quantificandole in complessivi € 2.102,93 mensili.

Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.

Alla luce di quanto precede, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione integrale delle obbligazioni assunte.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, indicato in € 12.360,00 è superiore ai crediti prededucibili già maturati, pari ad € 3.181,06 ed alle presumibili spese di procedura.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII il gestore designato dall'O.C.C. va nominato liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I.

Pertanto a far data dall'apertura della liquidazione controllata devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum* e tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e/o cessioni volontarie eventualmente gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e, conseguentemente, eventuali pagamenti



effettuati dal terzo pignorato in favore del creditore procedente risulteranno inefficaci nei confronti della procedura.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di CUCCHIARA MASSIMILIANO (C.F. CCCMSM79P29F205T) residente in Paderno Dugnano (MI) via Enrico Toti n. 1

DICHIARA altresì la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

NOMINA liquidatore l'Avv. Barbara Todeschini; ;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Fiesta Targata EP901DM.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:



- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 5.03.2025

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti

